

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2019, n. 1156

Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regione Puglia per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili - Anno 2019. Ratifica.

L'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico, e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

VISTI:

- L'art. 78 della legge 23/12/2000, n. 388 al comma 2, prevede la stipula di convenzione annuale tra il Ministero del lavoro e Regione per assicurare le risorse necessarie alla copertura dell'ASU e dell'ANF ai lavoratori socialmente utili nonché per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;
- Il successivo comma 3 prevede, a seguito dell'attivazione delle suddette convenzioni, il trasferimento alle Regioni della responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie;
- L'art. 1, comma 446, lett. h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha previsto la proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (ASU) fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- La Circolare del Ministero politiche sociali n. 1 del 11/01/2019 ad oggetto "Incentivi statali alla stabilizzazione di lavoratori socialmente utili - Applicazione art. 1, commi 446-449 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) - Chiarimenti", con riferimento alla convenzione per garantire la prosecuzione delle attività e il pagamento degli assegni ASU/ANF ha confermato la proroga della stessa fino al 31/10/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 446, lett. h) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- Il decreto del Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 1 del 22 gennaio 2019, inerente la proroga nell'annualità 2019 delle convenzioni sottoscritte nel 2017 con le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, ha determinato l'ammontare della spesa necessaria alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) nonché del sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 81/2000 quantificandola tra le altre, per la Regione Puglia, in € 4.265.103,00 di cui € 4.038.125,70 per assegno ASU e € 226.977,30 per assegno ANF;

CONSIDERATO CHE:

- Per la materiale erogazione del sussidio spettante ai lavoratori socialmente UTILI nel corso dell'anno 2017, è stata stipulata apposita convenzione con INPS ad oggetto "Convenzione tra INPS e la regione Puglia per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388" con validità per il periodo 1° gennaio al 31 dicembre 2017 e con costi a totale carico del Ministero del lavoro, ratificata con DGR n. 380 del 24/03/2017;
- Con DGR n. 530 del 5 aprile 2018 è stata ratificata la Convenzione tra Regione Puglia e INPS ad oggetto "Addendum alle convenzioni tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 (Determina presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017)", firmata digitalmente in data 23/03/2018, per la proroga al 31/12/2018 della Convenzione sottoscritta tra INPS e Regione Puglia nel 2017;
- Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema a supporto dell'erogazione delle prestazioni per l'anno 2019, l'Assessore con delega al Lavoro e alla Formazione della Regione Puglia e il Direttore Regionale INPS hanno sottoscritto, in data 13 maggio 2019 la Convenzione di cui al documento allegato, parte integrante del presente provvedimento, che prevede la proroga al 31/10/2019 della richiamata Convenzione sottoscritta

nel 2017, già prorogata al 31/12/2018, secondo le medesime modalità e con il solo adeguamento riferito all'anno 2019 dell'ammontare della spesa complessiva necessaria quantificata in base ad un numero di LSU pari a 681, dei singoli importi degli assegni e dei costi di gestione per il servizio di pagamento da parte di INPS;

- L'art. 1 della suddetta Convenzione prevede che l'atto in questione potrà esplicare i suoi effetti anche nel periodo novembre-dicembre 2019 qualora siano emanati i propedeutici atti ministeriali in materia;
- Nell'art. 3 della stessa Convenzione si dà atto dell'aggiornamento, a seguito dell'emanazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e ai fini dell'adeguamento al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, del modulo per la nomina dell'INPS quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679.

Premesso quanto sopra, si rende necessario:

ratificare la Convenzione tra Regione Puglia e INPS ad oggetto *“Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 (Det. Pres. n. 64 del 7.3.2017 e det. Pres. N. 21 dell'8.3.2018)”*, firmata digitalmente in data 13/05/2019, per la proroga al 31/10/2019 della Convenzione sottoscritta tra INPS e Regione Puglia nel 2017 e già prorogata al 31/12/2018;

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro e dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di ratificare la Convenzione tra Regione Puglia e INPS ad oggetto *“Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 (Det. Pres. n. 64 del 7.3.2017 e det. Pres. N. 21 dell'8.3.2018)”*, firmata digitalmente in data 13/05/2019, per la proroga al 31/10/2019 della Convenzione sottoscritta tra INPS e Regione Puglia nel 2017 e già prorogata al 31/12/2018, di cui al Documento allegato, parte integrante del presente provvedimento;
- di prendere atto che la suddetta Convenzione potrà esplicare i suoi effetti anche nel periodo novembre-dicembre 2019 qualora siano emanati i propedeutici atti ministeriali in materia;

- di incaricare la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro di curare gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente atto;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regioni
Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione
dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai
sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000
(Det. pres. n. 64 del 7.3.2017 e det. pres. n. 21 dell'8.3.2018)**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS e, congiuntamente alla Regione, le Parti) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Direttore Regionale Puglia, dott.ssa Maria Sciarrino, giusta determinazione presidenziale n. 35 del 24/01/2017.

e

la Regione Puglia - (di seguito Regione e, congiuntamente all'INPS, le Parti) - (C.F. 80017210727) con sede in Bari, rappresentata legalmente dall'assessore all'istruzione, alla formazione e lavoro dott. Sebastiano Leo, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 08/07/2015, n. 405 (B.U.R.P. n.97 del 09/07/2015)

Visti

- l'art. 1, comma 446, lettera h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021 che, in relazione ai processi di stabilizzazione dei lavoratori indicati al primo capoverso dello stesso comma, prevede, tra l'altro, *"la proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni (...) fino al 31 ottobre 2019"*;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 1 dell'11 gennaio 2019 nella parte in cui è previsto che *"le convenzioni stipulate per garantire la prosecuzione delle attività e il pagamento degli assegni ASU/ANF, sono prorogate al 31 ottobre 2019"*;
- le convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera a) e lettera b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'annualità 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, già prorogate per l'annualità 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 223 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e nel cui territorio sono ancora utilizzati lavoratori socialmente utili alla data del 1° gennaio 2019;
- gli atti convenzionali sottoscritti successivamente a quelli sopra riportati dalle Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna con l'INPS per



l'anno 2017 sulla base della determinazione presidenziale n. 64/2017 per il pagamento delle prestazioni alla platea dei soggetti aventi diritto;

- gli atti negoziali sottoscritti dalle Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna nel corso del 2018 con l'INPS successivamente all'adozione della determinazione presidenziale n. 21/2018 al fine di prorogare al 31.12.2018 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione – prot n. 0001293 del 7 febbraio 2019 con la quale si comunica alle Regioni interessate e all'INPS la proroga al 31.10.2019 delle convenzioni 2017 sopra citate;
- il decreto direttoriale del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione n. 1 del 22.01.2019 inerente la proroga al 31.10.2019 - ex art. 1, comma 446, lett. h), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - delle convenzioni sottoscritte nel 2017 ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett.a) e lett.b), e comma 3 della L. n. 388/2000 con le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna;
- il decreto direttoriale sopra citato che, ai fini dell'immediata proroga fino al 31.10.2019 delle convenzioni sottoscritte nel 2017 con le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, ha ritenuto necessario determinare l'ammontare della spesa necessaria alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) nonché del sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000 utilizzati nelle suddette regioni in attività socialmente utili quantificandola complessivamente in euro 28.020.662,00 (ventottomilioniventimilaseicentosestantadue/00) come risulta in dettaglio nel decreto direttoriale;
- il decreto direttoriale n. 1/2019 già citato che ritiene opportuno dedicare alla Regione Calabria apposito e separato provvedimento in considerazione dei processi di stabilizzazione avviati in quel territorio ex art. 1, comma 207, terzo periodo e ss. della l. 27 dicembre 2013, n. 147;

considerato che

per la Regione Puglia l'importo complessivo da corrispondere per l'anno 2019 è stato quantificato in € 4.265.103,00 (quattromilioniduecentosessantacinquemilacentotot/00) di cui € 4.038.125,70 (quattromilionitrentottomilacentoventicinque/70) per assegno ASU e € 226.977,30 (duecentoventiseimilanovecentosettantasette/30) per assegno ANF;



per la Regione Puglia il numero dei lavoratori socialmente utili compresi nel bacino corrispondente è pari a n. 681 lavoratori;


con nota del 17 dicembre 2018 prot. n. 16868, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha richiesto all'INPS la quantificazione degli oneri da sostenere per il 2019 per i lavoratori socialmente utili a carico del Fondo per l'occupazione e la formazione;

con PEC INPS del 21 gennaio 2019 n. prot. 0006135 è stato comunicato al Ministero in parola che per il 2019, l'importo dell'assegno mensile pro-capite per assegno socialmente utile (ASU) è fissato in euro 592,97, quello dell'assegno annuo pro-capite al nucleo familiare (ANF), attesa la variabilità dell'importo dell'assegno dovuta alla composizione del nucleo familiare e del relativo reddito, è stimato in euro 400 quale media annuale per ciascun lavoratore mentre l'importo del costo di gestione del servizio per l'erogazione dei predetti assegni da corrispondere all'INPS, è pari ad euro 56,46 annui per ciascuno lavoratore;

è necessario garantire la funzionalità piena del sistema a supporto dell'erogazione delle prestazioni di cui sopra;

tutto ciò premesso

1. L'INPS e la Regione stabiliscono che il presente atto decorre dal 1 gennaio 2019 al 31 ottobre 2019 ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla convenzione sottoscritta nel 2017, già prorogata al 31.12.2018, secondo le modalità indicate nel medesimo atto negoziale per quanto non modificato nel presente documento.
Lo stesso atto potrà esplicitare i suoi effetti anche nel periodo novembre-dicembre 2019 qualora siano emanati i propedeutici atti ministeriali in materia.
2. I pagamenti sono erogati secondo le modalità già utilizzate nel 2018, con l'adeguamento, per l'anno 2019, dell'ammontare della spesa complessiva per ASU e ANF, stabilita dal citato decreto n. 1/2019 e riportata in premessa, in base al numero dei lavoratori socialmente utili presenti nel bacino regionale di pertinenza e con l'adeguamento, altresì, dei costi di gestione per il servizio di pagamento dei predetti assegni.
3. A seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e ai fini dell'adeguamento al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è stato aggiornato il modulo per la nomina



dell'Istituto quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679.

INPS

Regione

ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO



Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

La Regione Puglia, (di seguito, per brevità, solo la Regione)

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

CONSIDERATO

- che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento..... L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato.....Dopo il completamento del trattamento per conto del*



titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali".

- che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che "*Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*";
- che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che "*I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento*";
- che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile "*garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza*";
- che l'art. 9 del Regolamento UE definisce "categorie particolari di dati personali" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

PREMESSO

- che la Regione, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della convenzione tra la Regione e l'INPS per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 (in appresso anche più brevemente "Regione" o, congiuntamente a "INPS", "le Parti");
- che per l'espletamento dei servizi oggetto della convenzione, il Titolare



intende nominare INPS, Responsabile per il trattamento dei dati personali;

- che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che INPS, in qualità di responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell' art. 9 del Regolamento UE, oggetto della convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, la Regione , in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla convenzione sopra citata (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla convenzione per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000.

L'INPS effettua, nel caso specifico, un trattamento per conto della Regione in qualità di responsabile del trattamento.

L'INPS, con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il "Garante").

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ART. 1

Compiti del Responsabile del trattamento



- 1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE - di cui all'art. 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima Convenzione.
- 1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.
- 1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.
- 1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell' art. 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

ART. 2.

Modalità di espletamento dei compiti

- 2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate



nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

- 2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
- 2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.
- 2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

ART. 3

Persone autorizzate al trattamento

- 3.1 Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate", scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.
- 3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna



le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

- 3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
- 3.4 Il Responsabile, in osservanza dell'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ART. 4

Controlli e tracciamento degli accessi

- 4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
- 4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ART. 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

- 5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
- 5.2 L'INPS, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con determinazione del Presidente dell'INPS n. 28 del 21 marzo 2018, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto.



ART. 6**Comunicazione e diffusione dei dati**

- 6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ART. 7**Obblighi di collaborazione con il Titolare**

- 7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
- 7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il Responsabile medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.
- 7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ART. 8**Ulteriori disposizioni**

- 8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento



Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ART. 9

Disposizioni finali

- 9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
- 9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione.
- 9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS
per accettazione dell'incarico

